

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

del 24 marzo 2000 (Stato 1° agosto 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 164 capoverso 1 lettere e, g della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1999²,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento). Le collezioni di dati gestite in seno al Dipartimento possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 2 Promozione della pace, rafforzamento dei diritti dell'uomo e aiuto umanitario³

¹ Per la pianificazione e l'esecuzione delle missioni nell'ambito di azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell'uomo e d'aiuto umanitario, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire collezioni di dati riguardanti le persone che prendono parte a tali missioni.⁴

² Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessari in via eccezionale per una determinata missione, possono essere trattati anche dati relativi all'appartenenza religiosa.

³ I dati di cui nel presente articolo, eccettuati quelli relativi alla salute, possono essere comunicati, allo scopo di coordinare la gestione del personale, ad altre unità amministrative competenti a livello operativo per l'impiego di personale per azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell'uomo e d'aiuto umanita-

RU 2000 1915

¹ RS 101

² FF 1999 7979

³ Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

rio.⁵ Al servizio medico o all'assicurazione militare⁶ possono essere comunicati i dati relativi alla salute necessari per adempiere i loro compiti legali.

Art. 3 Familiari del personale del Dipartimento

¹ Allo scopo di valutare le possibilità di impiegare all'estero una persona accompagnata dai familiari e di stimare i rischi legati alla situazione personale, i servizi del personale del Dipartimento possono trattare dati relativi ai familiari.

² Per quanto concerne i coniugi, possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. Se necessario per una determinata missione, i dati possono comprendere anche informazioni relative alla salute e, in via eccezionale, all'appartenenza religiosa e all'attività professionale.

³ Per quanto concerne gli altri familiari, possono trattare, se necessario per una determinata missione, dati relativi alla salute e, in via eccezionale, all'appartenenza religiosa.

⁴ I dati di cui al presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute. Questi possono essere trasmessi all'assicuratore malattie del Dipartimento se è necessario ai fini del pagamento delle spese di trattamento. Sono conservati in incarti speciali.

Art. 4 Persone all'estero

¹ Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro d'immatricolazione con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro coniugi e dei loro figli.

² Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:

- a. gli Svizzeri all'estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli, nell'ambito della tutela degli interessi privati svizzeri;
- b. le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri.

^{2bis} I dati sulle persone di cui al capoverso 2 lettera a contengono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.⁸

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

⁶ Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. a della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2881 2883; FF **2004** 2493).

⁷ RS **831.10**

⁸ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **431.02**).

³ Le collezioni di dati possono contenere:

- a. le segnalazioni e le foto necessarie per il rilascio e la proroga di documenti d'identità; nonché
- b. i dati personali degni di particolare protezione relativi a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

⁴ Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento possono trasmettersi i dati di cui al capoverso 3 in forma elettronica, per quanto necessario per adempiere i loro compiti.

Art. 5 Obblighi di diritto internazionale della Svizzera

¹ Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, la Segreteria di Stato e la missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra gestiscono collezioni elettroniche di dati concernenti:

- a. i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera;
- b. i membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in Svizzera;
- c. i membri delle delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali in Svizzera;
- d. i membri delle rappresentanze permanenti presso la Conferenza per il disarmo in Svizzera;
- e. i membri degli uffici di osservatori e delle organizzazioni a questi equiparate in Svizzera;
- f. i membri delle missioni speciali in Svizzera;
- g. le persone impiegate dalle organizzazioni internazionali in Svizzera;
- h. le persone autorizzate ad accompagnare in Svizzera le persone di cui alle lettere a–g.

² I dati rilevati servono per:

- a. il trattamento delle questioni legate all'accreditamento e alla dimora delle persone interessate;
- b. il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.

³ Per adempiere i loro obblighi e compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e partecipare alla soluzione di controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1, i servizi competenti del Dipartimento possono trattare anche manualmente dati personali degni di particolare protezione, in particolare dati relativi a misure di assistenza sociale e a misure amministrative e penali.

⁴ I dati personali necessari per allestire le carte di legittimazione e la fotografia della persona interessata possono essere trasmessi elettronicamente alla ditta che produce le carte di legittimazione.

⁵ I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali, se queste ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti o se i dati contribuiscono a comporre controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1.

⁶ Il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.¹⁰

Art. 6 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione delle collezioni elettroniche di dati;
- b. i cataloghi dei dati da rilevare;
- c. l'accesso ai dati;
- d. il diritto di trattamento;
- e. la durata di conservazione;
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000¹¹ concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali.

Data dell'entrata in vigore: il 1° settembre 2000¹²

⁹ RS **831.10**

¹⁰ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L. del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **431.02**).

¹¹ RU **2000** 1891

¹² DCF del 13 lug. 2000 (RU **2000** 1915).

Allegato

Modifica del diritto vigente

1. Legge federale del 19 marzo 1976¹³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

Ingresso

...

Art. 13a

...

2. Legge federale del 21 marzo 1973¹⁴ su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero.

Ingresso

...

Art. 17a

...

3. Decreto federale del 24 marzo 1995¹⁵ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

Ingresso

...

Art. 15a

...

¹³ RS **974.0**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

¹⁴ RS **852.1**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

¹⁵ [RU **1998** 868, **2000** 1915 all. n. 3. RU **2006** 2387 art. 20]. Vedi ora la LF del 24 mar. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS **974.1**).

